

CLXVI^a TORNATA

SABATO 10 DICEMBRE 1927 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi Pag. 9390

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato » 9394

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero » 9394

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate. » 9394

« Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 » 9395

« Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » 9396

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » 9396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace » . . . 9396

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento

del saggio di interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati del terremoto toscano-emiliano » 9397

« Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » 9397

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per l'esecuzione di lavori nelle zone terremotate » 9398

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina » 9398

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea » 9398

« Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 » 9399

« Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » 9399

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso » . . 9399

« Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) »	9400
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico »	9404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione »	9404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione di impegni per spese straordinarie da parte della Amministrazione delle ferrovie dello Stato »	9404
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli »	9405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative »	9405
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente la istituzione in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma »	9405
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 »	9406
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico »	9400
Oratori:	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	9403
RICCI FEDERICO	9401, 9403
(Presentazione di)	9390, 9406
Relazioni (Presentazione di)	9391, 9392
Uffici (Riunione degli)	9408
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9392, 9407

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per l'economia nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Queirolo per giorni 20, Simonetta per giorni 1, Bonicelli per giorni 5, Squitti per giorni 15; se non si fanno osservazioni questi congedi sono accordati.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmessi a questa Presidenza, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, circa campo di aviazione di Gardolo (N. 1672);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, circa rappresentanze operaie pel Consorzio porto di Genova (N. 1641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1229, sulla riscossione dei tributi locali (N. 1582);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, sulla costruzione di navi per servizi sovvenzionati (1596);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, sulla contabilità generale dello Stato (1573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, sulla circolazione monetaria metallica (1588);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1927, n. 2057, sui diritti di autore (1694);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 maggio 1927, n. 924, sui danneggiati del terremoto della Marsica (1665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, sul pagamento dei danni di guerra (1677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2108, sul credito agrario per la Tripolitania (1738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, sulla proprietà degli stabili demaniali per servizi telefonici (1686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1926, n. 1962, sul concorso cancellerie e segreterie giudiziarie (1666).

Questi disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Morpurgo, Pironti, Cesareo, Salata e Nava a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, recante norme intese a regolare e facilitare in casi speciali, il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti ».

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle Società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 468, portante modifiche al riordinamento delle circoscrizioni provinciali.

CESAREO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari ».

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace ».

NAVA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Equiparazione di titoli agli effetti della iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 876, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'Albo degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Dallolio Alfredo, Morpurgo, Pironti, Cesareo, Salata e Nava della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei dodici disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli.

Bacelli Alfredo, Badoglio, Bellini, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Catellani, Cesareo, Chimienti, Ciruolo, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Conti, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro, Crespi.

Dalolio Alberto, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, De Marinis, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Faelli, Fano.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garroni, Giordani, Gonzaga, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Mannia, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Rebaudengo, Regio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust Di Teulada, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Sechi, Setti, Sili, Silvestri, Sitta, Soderini, Sormani, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Thaon Di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Viganò, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori De Vito e Reggio a recarsi a la tribuna per presentare delle relazioni.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali ».

REGGIO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del

Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova ».

PRESIDENTE. Dò atto ai senatori De Vito e Reggio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 890):

Senatori votanti	144
Favorevoli	137
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 892):

Senatori votanti	144
Favorevoli	135
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951):

Senatori votanti	144
Favorevoli	137
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952):

Senatori votanti 144

Favorevoli 135

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare (N. 953):

Senatori votanti 144

Favorevoli 135

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di San Benigno (N. 998):

Senatori votanti 144

Favorevoli 136

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2268, concernente la radiazione di marittimi dalle matricole o dai registri della gente di mare (N. 1000):

Senatori votanti 144

Favorevoli 134

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende

l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo (N. 1002):

Senatori votanti 144

Favorevoli 130

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677):

Senatori votanti 144

Favorevoli 136

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo (N. 831):

Senatori votanti 144

Favorevoli 135

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1637, recante agevolazioni per la riscossione di tasse arretrate nelle provincie annesse (N. 853):

Senatori votanti 144

Favorevoli 135

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 909):

Senatori votanti	144
Favorevoli	137
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto Nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato » (N. 926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero » (N. 935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, col quale venne provveduto al riordinamento dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate » (N. 936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate, modificando il primo comma dell'art. 6 come segue:

« Gli atti di trapasso dei diritti a mutuo o a contributo, stipulati entro il 30 giugno

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

1930 dagli ordinari *pro tempore* della Mensa arcivescovile di Messina, nonché dagli ordinari *pro-tempore* della archidiocesi di Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea, e gli atti stipulati pure entro il 30 giugno 1930 dai medesimi ordinari per gli scopi enumerati nel presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 » (Numero 957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 957).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in . . . L. 11,652,167,009.76 delle quali furono riscosse » 9,877,676,805.44 e rimasero da riscuotere . L. 1,774,490,204.32

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1923-24 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 11,652,167,009.76 delle quali furono pagate . » 9,856,356,051.52 e rimasero da pagare . . L. 1,795,810,958.24

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1922-23 restano determinate in . . . L. 5,367,178,581.74 delle quali furono riscosse » 4,091,260,212.46 e rimasero da riscuotere . L. 1,275,918,369.28

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1922-1923 restano determinate in . . . L. 5,436,422,875.26 delle quali furono pagate . » 4,219,454,932.48 e rimasero da pagare . . L. 1,216,967,942.78

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (art. 1) . . . L. 1,774,490,204.32

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3). » 1,275,918,369.28

Resti attivi al 30 giugno 1924 L. 3,050,408,573.60

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1923-24 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'eser-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

cizio 1923-24 (articolo 2). . . L. 1,795,810,958.24

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 1,216,967,942.78

Resti passivi al 30 giugno 1924 L. 3,012,778,901.02

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 977).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 693, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27. (Approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 12 maggio 1927, n. 692, che autorizza una 45^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 980).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 732, 12 maggio 1927, n. 733 e 12 maggio 1927, n. 734.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 735, e 12 maggio 1927, n. 736.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace » (N. 983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano » (N. 984).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio di interesse per i mutui concessi dalla Cassa di risparmi e depositi di Firenze,

dal Monte dei Paschi di Siena e dal Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 951).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, recante aumento della parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spese aventi per fine la ricostruzione economica della Nazione.

(Approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo ad una prelevazione di lire 85,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate ». (N. 993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario* legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale e proroghe di termini per le esecuzioni dei lavori nelle zone terremotate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina » (N. 1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e dell'esportazione temporanea » (N. 1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e dell'esportazione temporanea ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione e della esportazione temporanea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 1050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1050).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 351, 17 marzo 1927, numero 356, e 17 marzo 1927, n. 358, recanti variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27 e il Regio decreto 17 marzo 1927, n. 366, concernente estensione a favore di taluni capitoli del bilancio del Ministero della guerra delle disposizioni di cui all'art. 2 del del Regio decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2004.

(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 17 marzo 1927, n. 353, 17 marzo 1927, n. 354, e 17 marzo 1927, n. 355, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 » (N. 1077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1077).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 14 aprile 1927, n. 538; 14 aprile 1927, n. 577; 14 aprile 1927, n. 588 e 14 aprile 1927, n. 590.
(Approvato).

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 7 aprile 1927, n. 505; 7 aprile 1927, n. 506; 14 aprile 1927, n. 537, 24 aprile 1927, n. 592, e 28 aprile 1927, n. 646.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso » (N. 721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) » (N. 966).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza Internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 966).

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925), e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data della registrazione della ratifica della Convenzione, di cui all'art. 1º, presso il Segretariato della Società delle Nazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico » (N. 866).

PRÉSIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che emana norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

PRÉSIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà,

LEGISLATURA XXVII — 1.^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

RICCI FEDERICO. Il decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, disciplina una materia molto importante, cioè la vendita al pubblico, che deve essere controllata sia sotto il punto di vista del prezzo, che specialmente nei riguardi della qualità e dell'igiene alimentare. Sono quindi in linea generale favorevole al provvedimento.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge alla Camera (documento n. 1264) si accenna ad un criterio direttivo tutto speciale, consistente nella diminuzione del numero degli spacci di vendita. D'accordo; quando si voglia porre delle difficoltà e imporre una riduzione al consumo di cose non necessarie o dannose, come potrebbe essere il caso delle osterie. Ma quando si tratta di generi di necessità come il pane, la carne, il pesce, gli ortaggi ecc., è veramente opportuno restringere il numero dei venditori? Si dice: ciascuno di essi avendo una maggiore clientela, ed un più largo giro d'affari, si troverà gravato da una minore quota di spese generali, e sarà in grado di ribassare il prezzo di vendita. Ma si trascurano altre considerazioni, che portano a conclusioni diverse. Il miglior freno agli eccessi dei commercianti è la concorrenza: essa deve esser promossa e deve avere agio di svolgersi ed operare entro quei limiti onesti che lo Stato deve controllare, specialmente, come dissi, per riguardo alla qualità della merce. L'azione benefica della concorrenza è paralizzata dagli accordi che tendono a formarsi fra i venditori: e questi accordi sono possibili soltanto quando si tratti di poche persone e sia escluso il rischio dell'intervento di nuovi concorrenti. Si oppone a questo pericolo, la fissazione di prezzi d'imperio, il controllo dei costi e delle vendite. Tutte cose che costano, perchè implicano organizzazioni e funzioni difficili e complicate: ed in pratica non concludono; perchè gli esercenti (i macellai sono l'esempio migliore) hanno molti mezzi, e sono abilissimi nell'impiegarli, per eludere qualunque calmiera.

Bisogna poi riflettere, che il vero prezzo che grava sul consumatore, non è dato dal solo importo pagato al venditore; deve aggiungersi ancora il costo del trasporto a domicilio e il valore del tempo impiegato per procurarsi la merce. Quest'ultimo elemento è variabilissimo secondo la posizione sociale e familiare

del consumatore. È minimo, anzi può essere un piacevole passatempo, per chi non ha nulla da fare. Ha importanza massima per la massaia che ha da accudire a mille faccende di casa, che ha dei bimbi, dei malati, sicchè deve star fuori per la spesa il minimo possibile. Quando limitiamo, quando rarefacciamo il numero degli spacci, noi li allontaniamo dal domicilio del consumatore; il quale è in conseguenza obbligato a fare un più lungo percorso a piedi o in tram o a mandare altri in sua vece. Tutto ciò rappresenta un maggiore dispendio, un disagio e una perdita di tempo, che non sono compensati dall'eventuale economia nell'acquisto. D'altra parte è ovvio che gli esercenti ora in attività plaudano e per mezzo delle loro organizzazioni propugnino una legge che li favorisce perchè li difende da ogni nuovo venuto.

Ma io mi proponevo principalmente di trattare un'altra questione. L'attuale decreto contempla in modo esplicito ed evidente la sola vendita al pubblico, che vien fatta da quella categoria di commercianti che più precisamente siamo soliti designare col nome di esercenti. Successivamente vi sono stati compresi in seguito a circolari interpretative, anche i commercianti all'ingrosso i quali riforniscono gli esercenti, ma fanno pure usualmente anche un po' di vendita al pubblico.

Ma v'è un altro genere di commercio al quale sembrami che l'attuale decreto non possa riferirsi affatto. Intendo parlare del commercio privato, che comprende i più importanti traffici e si esplica senza la bottega, senza l'incasso a contanti contro la consegna immediata della merce nelle mani d'un qualunque compratore. Esso presiede al movimento di grandi quantità di merci, molte delle quali sono importate od esportate, e si riferisce di preferenza a cose destinate all'industria, e non al consumo diretto.

Potremmo considerare quale esempio il commercio dei legnami, dei metalli, dei semi, dei minerali ecc. Il fornitore di legname che assume una grossa provvista di traversine per una Società ferroviaria, per consegna differita, estesa su tutto un anno, e che stipula speciali condizioni di pagamento a credito, via via che farà arrivare e consegnerà la merce, è qualche cosa di radicalmente diverso dal

venditore al pubblico. A questi commerci privati non può evidentemente riferirsi il decreto, nè per il testo, nè per i concetti che lo ispirano, nè per le sanzioni, le quali non troverebbero applicazione.

È vero che successivamente, e cioè con altro decreto 10 febbraio 1927, n. 197, fu data autorizzazione ai ministri dell'economia e delle finanze, di emanare ogni disposizione che possa occorrere per l'applicazione del decreto ora in questione; ma sempre (è detto testualmente all'art. 1^o), relativamente alla disciplina della vendita al pubblico.

È da chiedersi se sia bene che il commercio privato sfugga a qualunque disciplina, a qualunque garanzia pubblica. È una questione molto ardua, che tra l'altro involge anche rapporti internazionali, atteso che vi sono casi commerciali estere, e molte volte la consegna della merce avviene mediante il semplice trapasso di documenti. Le sanzioni, certamente diverse dal caso della vendita al pubblico, sarebbero di difficile applicazione: e bisognerebbe evitare di porre (come avviene in tanti casi) il commerciante di nazionalità italiana in condizioni di inferiorità rispetto al cittadino estero. Ma vi sono indubbiamente molti generi di commercio privato, nei quali una licenza d'esercizio ed una pubblica cauzione sarebbero consigliabili, a tutela dell'interesse generale e della stessa classe dei commercianti.

Infatti, allorché ad esempio un commerciante in metalli assume importanti forniture con industriali privati, se poi vien meno ai suoi obblighi di consegna, non danneggia soltanto i suoi contraenti, ma può recare grave pregiudizio all'economia del paese; ed il danno potrebbe essere enorme se fossimo alla vigilia d'una guerra. L'obbligo della licenza e della cauzione dovrebbe essere inteso in questo senso. Allo stesso modo, e cogli stessi criteri si impongono speciali garanzie, in relazione agli affari, alle Banche ed alle Compagnie d'assicurazione.

Analogamente, verrebbe meglio tutelata la onestà commerciale, la consegna cioè della precisa qualità venduta sia per l'esportazione che per l'importazione e per il commercio interno. Voglio addurre un altro esempio, in materia di traffico per ferrovia a vagoni com-

pleto. Oggi la ferrovia nei porti e nelle stazioni, mette il vagone vuoto a disposizione di chiunque ne faccia domanda. Se si desse il caso di merce rubata o comunque abusivamente procurata: il possessore di questa merce potrebbe ottenere dalla ferrovia il vagone sul quale caricarla, spedirla lontano, e metterla in commercio. Ma se i vagoni fossero messi a disposizione soltanto delle Ditte abilitate con regolare licenza all'esercizio del commercio, vi sarebbe un maggiore controllo, e molti abusi sarebbero repressi.

Questi pochi accenni mostrano quanto sarebbe opportuno disciplinare anche il commercio privato od almeno certi rami di esso. Ma occorrerebbe una nuova e tutta speciale disposizione di legge, non potendo servire l'attuale decreto relativo alla vendita al pubblico.

È avvenuto però in molti casi, che appena pubblicato il decreto, federazioni, corporazioni, sindacati, sentito il parere dei gerarchi, abbiano invitato commercianti privati ad uniformarsi ed a versare la cauzione. E vi sono stati podestà che giusta l'art. 3 della legge hanno ritenuto tali commercianti privati essere soggetti all'obbligo della licenza; anzi — se non sono male informato — questo sarebbe successo anche in un comune, il quale nel proprio bollettino ufficiale, pubblicava il parere contrario emanato dai legali del contenzioso municipale.

Eguale pretesa hanno Camere di commercio, anche quando trattasi di Ditte di nuova costituzione, da iscriversi nel registro dei commercianti. Prima di fare questa iscrizione, di commercianti privati, vogliono sia chiesta la licenza e versata la cauzione.

Abbiamo dunque uno stato di cose assai curioso. Da un lato il noto decreto relativo alla sola vendita al pubblico; e nessuna disposizione legale che lo estenda ad alcun ramo del commercio privato. Dall'altra parte la pretesa di vari Enti pubblici o corporativi, di estenderlo a vari casi di commercianti privati. Dei quali, parte hanno accolto senz'altro l'invito anche in vista della poca entità della somma richiesta; parte hanno fatto riserve o proteste; parte si sono rifiutati. Una situazione insomma incerta e contraddittoria, mentre tutto potrebbe esser messo a posto a una parola chiara dell'autorità competente.

Io prego l'onorevole ministro a voler darsi carico di queste considerazioni; e rispetto al commercio privato dire quale nè è in questa materia la posizione. È o no soggetto all'obbligo della licenza? Chieggo insomma una specie di interpretazione autentica di questo decreto. E qualora non lo si ritenga sufficientemente chiaro, chieggo se non convenga farne un altro che regolarizzi la posizione del commerciante privato.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Il decreto che è stato testè esaminato dal senatore Ricci, tratta una materia molto complessa e molto delicata. Complessa perchè lo stato attuale delle cose è multiforme, delicata anche perchè il commercio in se stesso rappresenta una materia delicata.

Multiforme perchè siamo in questa condizione di cose: vi sono dei commercianti al minuto che commerciano anche all'ingrosso; vi sono dei commercianti al minuto che sono anche degli industriali produttori.

Il decreto ha dovuto emanare delle disposizioni di carattere generale che potessero adattarsi ai diversi casi; ma la complessità di questi casi è tale che, come ha osservato il senatore Ricci, si sono avute delle incongruenze, si sono avute anche delle contraddizioni. A quelle che sono state segnalate al Ministero dell'economia nazionale si è provveduto. Infatti, dopo l'emanazione di questo decreto, non so precisare il numero delle circolari interpretative che abbiamo dovuto trasmettere ai prefetti, perchè fosse data una interpretazione esatta di questo decreto, per lo meno una interpretazione che rispondesse agli intendimenti del Governo che ha emanato questo decreto.

Se altre incongruenze, altre contraddizioni verranno segnalate, se ci saranno dei casi nuovi che non rientrino in quelli già discussi e definitivi, sarà dovere nostro di provvedere in conformità.

Ma ai casi presentati fino ad oggi si è — sia sicuro il senatore Ricci — provveduto di concerto colla Confederazione fascista dell'industria, per quello che riguardava i casi misti di industriali e di esercenti; si è provveduto

di concerto specialmente con la Confederazione fascista del commercio per tutti gli altri casi.

Ora devo dire, che da un po' di tempo a questa parte, al Ministero dell'economia non sono stati presentati dei nuovi quesiti sull'interpretazione di questo decreto, il che lascia pensare che, con l'emanazione delle circolari inviate a suo tempo ai prefetti, si siano interpretati tutti i casi che si verificano nella pratica.

Per quel che riguarda i nuovi negozi è evidente che questi siano assoggettati alla cauzione, perchè l'articolo primo parla chiaro: un negozio che vuol fare la vendita al pubblico deve versare una cauzione. Per quello che riguarda i grossisti, bisogna distinguere quelli che fanno i grossisti al telefono, dirò così, cioè che non vendono al pubblico la merce, da quelli che hanno un negozio dove oltre alla vendita all'ingrosso c'è anche una vendita al minuto. Prendiamo l'esempio del materiale metallurgico, dei fornitori ad esempio di profilati, di poutrelles, di materiale da costruzione; c'è il grande magazzino che vende all'ingrosso e fornisce dei negozi che possono vendere all'ingrosso e al minuto insieme.

Perchè ad essi si presenta il muratore, il capo mastro che ha bisogno del pezzo di angolare o della poutrelle o del badile; questo negozio esercita da una parte il commercio all'ingrosso, dall'altra il commercio al minuto. In questo caso è la commissione, che deve funzionare in ogni comune, che risolve le situazioni, e, da quel che risulta al Governo, fino ad ora queste situazioni sono state risolte con spirito di equità e di giustizia.

Se ci saranno dei casi in cui questo spirito d'equità e di giustizia non sarà seguito, il Governo provvederà perchè l'interpretazione che si deve dare sia quella rispondente al decreto emanato.

RICCI FEDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Se non ho capito male, l'onorevole ministro ha confermato che il commercio privato, che non vende al pubblico, non ha l'obbligo della licenza e della cauzione. E dato il testo della legge, non può essere diversamente.

Posso però assicurare l'onorevole ministro

che molte volte le interpretazioni date dagli Enti pubblici o corporativi sono assolutamente opposte. Quando menzionai il fatto che vi sono Camere di commercio le quali non registrano nuove Ditte se non hanno versata la cauzione, intesi parlare — e lo dissi chiaro — di Ditte che esercitano il commercio privato. Ripeto che riterrei conveniente disciplinare almeno alcuni rami del commercio privato; ma a ciò non provvede affatto l'attuale decreto che riguarda la sola vendita al pubblico; nè possano gli Enti suddetti darvi altra interpretazione. Io vorrei che l'onorevole ministro desse al riguardo precise istruzioni agli Enti tutti che sono alle sue dipendenze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico » (N. 899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato » (N. 1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor, di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli ». (N. 1008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli, introducendo nella tabella delle sigle di individuazione delle provincie del Regno la modificazione seguente: *alle parole* « Cuneo. C. U. » *sostituire* « Cuneo. C. N. ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative ». (N. 846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative, con le seguenti modificazioni ai numeri 34-13 e 34-21 della tabella annessa all'art. 1:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma » (N. 848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione, in una zona della Sardegna, di una succursale della Scuola pratica di meccanica agraria di Roma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 » (N. 665).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, che autorizza la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25;

Conti consuntivi della Somalia, per gli

esercizi finanziari 1919-20, 1920-21, 1921-22 e 1922-23.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927;

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per gli esercizi finanziari 1926-1927 e 1927-28, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei primi 12 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore segretario, Bellini, di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Bellini, Beria D'Argentina, Berio, Bevione, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bol-lati, Bombig, Bonin, Borea D'Olmo, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Canevari, Catellani, Cito Filomarino, Colosimo, Conci, Cornaggia, Credaro, Crespi.

Dallolio, Alberto, De Blasio, De Marinis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Durante.

Einaudi.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fracassi.

Gabba, Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Greppi, Gualterio, Guidi.

Lagasi, Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Martinez, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Pais, Palumbo, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Payia, Peano, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Petitti di Roreto, Piaggio, Pincherle, Pironti, Pitacco, Poggi, Porro, Pullè.

Quartieri.

Rajna, Rattone, Rava, Reggio, Resta Palacino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Setti, Sili, Silvestri, Soderini, Sormani, Stoppato, Supino.

Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Vicini, Viganò, Vighiani, Vitelli, Volpi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926):

Senatori votanti 144

Favorevoli 130

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935):

Senatori votanti 144

Favorevoli 131

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936):

Senatori votanti 144

Favorevoli 130

Contrari 14

Il Senato approva.

Conto consuntivo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1923-24 (N. 957):

Senatori votanti 144

Favorevoli 130

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 977):

Senatori votanti 144

Favorevoli 130

Contrari 14

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 980):

Senatori votanti	144
Favorevoli	132
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 203, recante provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle provincie riunite all'Italia in virtù dei Trattati di pace (N. 983):

Senatori votanti	144
Favorevoli	134
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 232, concernente l'aumento del saggio d'interesse pei mutui concessi dalla Cassa di risparmio e deposito di Firenze, del Monte dei Paschi di Siena e del Consorzio per mutui ai danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (N. 984):

Senatori votanti	144
Favorevoli	134
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1926, n. 2029, che aumenta la parte di avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 che può essere destinata a spesa avente per fine la ricostruzione economica della Nazione, e convalidazione del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2017, relativo alla 21^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-1927 (N. 991):

Senatori votanti	144
Favorevoli	132
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, concernente provvedimenti in seguito alla nuova circoscrizione provinciale, e proroghe di termini per la esecuzione di lavori nelle zone terremotate (Numero 993):

Senatori votanti	144
Favorevoli	133
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina (N. 1018):

Senatori votanti	144
Favorevoli	132
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, concernente la ammissione di nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea (N. 1021):

Senatori votanti	144
Favorevoli	133
Contrari	13

Il Senato approva.

Lunedì alle ore 15 avrà la riunione degli Uffici ed alle ore 16 la seduta pubblica col seguente ordine del giorno;

I. Votazione per la nomina:

a) di un commissario per il Comitato talasografico italiano;

b) di un consigliere di Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autoriz-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

zanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1050);

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (N. 1077);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso (N. 721);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che reca provvedimenti per la disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, concernente il pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso di biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione (N. 1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 364, concernente la proroga per l'assunzione d'impegni per spese straordinarie da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (N. 1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli (N. 1008);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, concernente alcuni ritocchi alle tasse sulle concessioni governative (N. 846);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, concernente l'istituzione in una zona della Sardegna, di

una succursale della scuola pratica di meccanica agraria di Roma (N. 848);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati (N. 903);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, che concede la franchigia doganale ad alcune materie prime occorrenti alla industria della fabbricazione di profumi sintetici (N. 1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926, nell'abitato e nella provincia di Bari (N. 1027);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566, che concede la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico (N. 1020);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti la requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari (N. 769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1479, concernente disposizioni sui cerchioni delle ruote dei veicoli (N. 1013);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 233, che stabilisce il trattamento doganale dei tessuti gommati

destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi (N. 1024);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870, concernente provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri enti (N. 621);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie (N. 1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici (N. 873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti inteso a favorire il risparmio postale (N. 976);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane (N. 900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che porta agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie (N. 987);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (N. 990);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia (N. 754);

Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1927, n. 502, recante la soppressione della soprattassa di insufficiente dichiarazione di valore nei contratti e nelle denunce agli effetti delle tasse di trasferimento (N. 1019).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1^a categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni e degli Enti minori (N. 773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, contenente norme per la dispensa dal servizio del personale dipendente dagli Enti locali (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 912, riguardante la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1925-26 (N. 709);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1974, concernente la sistemazione edilizia della Regia Università di Genova (N. 740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova (N. 858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno (N. 902);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina (emanato in virtù dell'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44) (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459, contenente norme sui patrocinatori legali (N. 781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, concernente l'approvazione della convenzione col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle

tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi (Numero 1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (N. 771);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie (N. 995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927 (N. 908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 20 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazione sociali nelle nuove provincie (N. 874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, contenente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna (N. 1022);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1029);

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1925 al 30 giugno 1926 (N. 1098);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei comuni limitrofi (N. 1011);

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano (N. 1090);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 344, concernente la sistemazione di alcune zone archeologiche nel napoletano (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1544, concernente aggiunte all'articolo 2 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, per provvedimenti per la città di Palermo (N. 761);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1407, che autorizza la spesa

di lire. 100,000 per il restauro degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 marzo 1926 nel comune di Montalcino e per la concessione di sussidi a persone di povere condizioni (N. 631);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale della emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero (N. 1031).

La seduta è tolta (ore 18).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Lunedì 12 dicembre 1927

ALLE ORE 15

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458, relativo al censimento generale degli esercizi industriali e commerciali (N. 1108);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, concernente la requisizione di locali per l'impianto ed il funzionamento degli uffici pubblici nelle provincie di nuova istituzione (N. 1109);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 663, concernente l'approvazione della convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli Enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia (N. 1110);

Conversione in legge del Regio decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'Ente « Casa di Oriani » (N. 1111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Con-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1927

sigli di disciplina per gli ufficiali della Regia Guardia di finanza (N. 1113);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati, con forni a fuoco continuo (N. 1114);

Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » (N. 1115);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli (N. 1116);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1829, che dà esecuzione all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-ungherese, stipulata in Budapest il 27 marzo 1924, per il consolidamento dei tagliandi scaduti e dei titoli sorteggiati del debito pubblico ungherese prebellico, collocato in Italia, firmato in Budapest fra l'Italia e l'Ungheria il 15 marzo 1927 (N. 1118);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1192, che dà esecuzione all'Accordo raggiunto tra S. E. Jacopo Gasparini, Governatore della Colonia Eritrea, ed il signor Wasey Sterry, Reggente il Governo Generale del Sudan, entrambi debitamente autorizzati e convenuti a Khartum il 12 dicembre 1924 per procedere al regolamento della utilizzazione delle acque del fiume Gash (N. 1119);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 772, che dà esecuzione agli Accordi commerciali firmati in Roma il 24 novembre 1926 fra l'Italia e la Grecia (Numero 1120);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, che estende i poteri, di cui al Regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, a tutti i provvedimenti

necessari per la difesa della valuta nazionale (N. 1121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 853, portante modificazione all'art. 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, concernente le sovrimeposte fondiari (N. 1122);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1557, che aumenta il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello, per l'anno 1927 (N. 1123);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1556, che aggiunge la voce « pelo di capra » nel repertorio in vigore per l'applicazione dei dazi doganali (N. 1124);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, riflettente la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale (N. 1125);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 855, concernente la misura della imposta sui terreni per le Valli da pesca del comune di Comacchio (N. 1126);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire 3 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona (N. 1127);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali (N. 1128);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale dopolavoro e all'Opera nazionale Balilla (N. 1129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1438, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alle signorine Bianca e Ida Primerano del fu generale Domenico Primerano (N. 1130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma (N. 1131);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caro-viveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe (N. 1133);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale (N. 1134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1782, che detta norme per regolare la manutenzione stradale e il reparto della spesa relativa per l'esercizio 1927-28 (N. 1136);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali (N. 1137);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1927, n. 1430, concernente il reclutamento straordinario di 207 ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo combattente dell'arma aeronautica (N. 1138);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 della applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie (N. 1140);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (N. 1141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente prov-

vedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (N. 1142);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio (N. 1144);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (N. 1145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (N. 1146);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 (N. 1147);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri (N. 1149);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privata del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!» (N. 1150);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (N. 1151);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (N. 1152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente

l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (N. 1154);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 (N. 1155);

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo della energia elettrica (N. 1156);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (N. 1157);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi della Amministrazione della guerra (N. 1158);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce (N. 1161).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.